

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia**

(2013/C 134/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»).

#### 1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD («il richiedente»), produttore esportatore della Malaysia («il paese interessato»).

Il riesame riguarda l'eventuale esenzione del richiedente dai provvedimenti antidumping inizialmente applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia.

#### 2. Prodotto oggetto del riesame

I prodotti oggetto del presente riesame sono elementi di fissaggio in ferro o acciaio (esclusi quelli in acciaio inossidabile), ossia viti per legno (ad eccezione dei tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con i relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» con uno stelo di spessore inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese o importati dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00.

#### 3. Provvedimenti in vigore

I provvedimenti attualmente in vigore impongono un dazio antidumping definitivo secondo quanto stabilito nel regola-

mento (CE) n. 91/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio <sup>(3)</sup> ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio <sup>(4)</sup>.

#### 4. Motivi del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, si basa su prove prima facie fornite dal richiedente che attestano come quest'ultimo fabbrichi il prodotto in esame nella quantità totale effettivamente importata nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione conclusasi con l'attuazione dei provvedimenti attualmente in vigore.

Il richiedente afferma altresì che, nonostante sia collegato a determinati produttori di determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio situati nella Repubblica popolare cinese, è stato stabilito che il richiedente ha iniziato a fabbricare il prodotto in esame in Malaysia molto prima che venissero attuati i provvedimenti relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Il richiedente sostiene inoltre che i contatti con le società situate nella Repubblica popolare cinese sono stati stabiliti prima dell'attuazione dei provvedimenti relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e tali contatti non sono stati usati per eludere i provvedimenti applicabili a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

#### 5. Procedura

Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver stabilito che esistono prove sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

intermedio parziale relativo a un'eventuale esenzione del richiedente dai provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, la Commissione ha deciso di avviare un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

### 5.1. *Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Le informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

### 5.2. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### 5.3. *Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. La domanda per le audizioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

### 5.4. *Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza*

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate per cui si richieda un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») <sup>(1)</sup>.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by in-

terested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da rendere possibile una adeguata comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e nella qualità richiesti.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, ossia inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. La parte interessata che non sia in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informare immediatamente la Commissione secondo quanto disposto nell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 08/020  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-mail: R575-fasteners-MPM@ec.europa.eu

## 6. *Omessa collaborazione*

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso o non comunichi le informazioni necessarie entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta si giungerà a conclusioni sfavorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano unicamente sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta possono essere meno sfavorevoli per tale parte rispetto a quelle che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

## 7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può inoltre organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. La domanda per le audizioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Spetta altresì al consigliere-auditore organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni in merito a questioni relative anche all'eventuale esenzione del richiedente.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: [http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm)

## 8. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.